



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del))



CITTÀ DI TERRACINA
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	pag. 4
Art. 2 – Definizioni	pag. 4
Art. 3 – Principi generali, finalità e obiettivi	pag. 4
Art. 4 – Gestione e uso degli impianti sportivi	pag. 5
Art. 5 – Interventi sugli immobili e attività a rilevanza patrimoniale	pag. 6

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 – Destinatari della concessione in uso	pag. 6
Art. 7 – Procedura per la concessione in uso – Forme di pubblicità	pag. 7
Art. 8 – Istanza di utilizzo degli impianti	pag. 8
Art. 9 – Criteri di assegnazione delle ore per le strutture in gestione diretta	pag. 11
Art. 10 – Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali	pag. 12
Art. 11 – Palestre scolastiche	pag. 13
Art. 12 – Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso	pag. 14

TITOLO III – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art- 13 – Finalità dell'affidamento	pag. 15
Art. 14 – Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi	pag. 15
Art. 15 – Procedimento per l'affidamento	pag. 15
Art. 16 – Rapporto concessorio – Contenuto specifico dell'atto di affidamento	pag. 16
Art. 17 – Patrimonio concesso e norme generali sulla manutenzione	pag. 17
Art. 18 – Durata della concessione in gestione	pag. 18
Art. 19 – Divieti	pag. 19
Art. 20 – Garanzie	pag. 19
Art. 21 – Utilizzo degli impianti sportivi da soggetti diversi dal gestore	pag. 20
Art. 22 – Rendiconto della gestione	pag. 20
Art. 23 – Attività economiche collaterali	pag. 20
Art. 24 – Applicazione delle tariffe	pag. 21
Art. 25 – Riconsegna del complesso sportivo	pag. 21
Art. 26 – Cessazione anticipata dell'affidamento	pag. 21

TITOLO IV – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 27 – Norme di accesso e responsabilità	pag. 23
Art. 28 – Modalità d'uso, obblighi e oneri a carico degli utenti	pag. 24
Art. 29 – Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni	pag. 24
Art. 30 – Attivazione di esercizio di bar, di ristoro e altri	pag. 25

TITOLO V – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Norme generali sulla vigilanza	pag. 25
Art. 32 – Penalità e incameramento della cauzione	pag. 25



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

Art. 33 – Controversie	pag. 26
Art. 34 – Pubblicità del regolamento, entrata in vigore, disposizioni finali	pag. 26

ALLEGATI

ALLEGATO A – Classificazione degli impianti sportivi comunali	pag. 28
ALLEGATO B – Modello di domanda di concessione di spazi comunali per attività sportive	pag. 29
ALLEGATO C – Diritti di istruttoria e tariffe di utilizzo degli impianti sportivi	pag. 33
ALLEGATO D – Elenco delle opere di manutenzione da porre a carico del concessionario	pag. 36



CITTÀ DI TERRACINA
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Terracina, di cui all'elenco inserito nell'**Allegato A**, parte integrante dello stesso.

1.2 Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti appartengono alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili (art. 826 codice civile) e sono destinati ad uso pubblico per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive che svolgono attività definite di pubblico interesse.

Art. 2 – Definizioni

2.1 Ai fini del presente regolamento, si intende, ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021, per **impianto sportivo** “la struttura all’aperto o al chiuso preposta allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto”; per **associazione o società sportivo dilettantistica** “il soggetto giuridico affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021 si intende per **sport** “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

Si intende, altresì, per **concessione in uso** l’atto con il quale il Comune concede l’utilizzo di uno spazio all’interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, inclusi gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico; per **concessione in gestione** l’atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l’intera gestione di un impianto sportivo comunale; per **concessione in gestione e uso** il provvedimento con il quale il Comune concede in gestione alcune attività legate all’impianto sportivo e l’uso di spazi attrezzati in esso compresi per lo svolgimento di determinate attività sportive; per **concessionario** il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.

Ai sensi della delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016, si distingue tra **impianto senza rilevanza economica**, “quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre” e la cui gestione va quindi assistita dall’ente, e **impianto con rilevanza economica**, “quello la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito”. I criteri generali per l’attribuzione della rilevanza economica, o dell’assenza di rilevanza economica, degli impianti sportivi sono definiti dalla Giunta Comunale.

Art. 3 – Principi generali, finalità e obiettivi

3.1 Gli impianti sportivi sono destinati all’uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative e agonistiche e, in via residuale, per manifestazioni non sportive d’interesse pubblico.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

3.2 Il Comune di Terracina, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale, nel rispetto della normativa sullo sport e sugli Enti locali e prestando particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni, persegue le seguenti finalità:

- a) diffusione della pratica sportiva come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, tra individui di ogni fascia d'età e genere, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare, gli adolescenti e la terza età;
- b) sviluppo dell'attività sportiva e ludico-motoria-ricreativa per le persone diversamente abili, con deficit mentale, fisico e sensoriale, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
- c) favorire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva per coloro che versano in situazioni di disagio economico;
- d) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo locale che raggiungono risultati a livello nazionale e internazionale e promuovono l'immagine della città di Terracina in Italia e nel mondo, nonché valorizzazione del talento agonistico;
- e) promozione di stili di vita attivi per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze e contrasto al doping;
- f) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici e dell'utilizzo degli impianti in orario extra scolastico;
- g) promozione e accrescimento della partecipazione e della rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.

3.3 Il Comune di Terracina promuove le finalità di cui al comma 3.2 attraverso i propri uffici e nell'interazione con i soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo, nonché con le strutture locali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS), le Associazioni benemerite (AB), i Gruppi sportivi militari e i Corpi civili dello Stato riconosciuti dal CONI.

Art. 4 – Gestione e uso degli impianti sportivi

4.1 L'utilizzo da parte di terzi di un impianto sportivo comunale è consentito allorché l'attività da svolgere sia conforme alle finalità istituzionali dell'Ente e secondo le modalità di seguito espresse.

4.2 Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:

- a) gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire, disciplinandone l'utilizzo mediante un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Dipartimento competente in materia di sport, in base a conforme atto deliberativo della Giunta Comunale, che conferisce il diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate nell'atto stesso;
- b) gestione indiretta, mediante concessione della gestione a soggetti terzi, individuati in esito a una procedura a evidenza pubblica e stipula di una convenzione soggetta a tutte le norme che ne regolano la materia, ai sensi del presente regolamento.

4.3 Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi:

- a) in uso annuale, con durata limitata alla stagione sportiva per cui viene rilasciata l'autorizzazione, convenzionalmente dal 1 settembre al 30 giugno, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione;
- b) per periodi inferiori in uso occasionale/straordinario, qualora compatibile con la programmazione annuale.

4.4 Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, come specificato dal successivo art. 10, determinate dall'Amministrazione Comunale ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

4.5 La Giunta Comunale può stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva sono stabilite nell'avviso di gara e nella relativa convenzione.

Art. 5 – Interventi sugli immobili e attività a rilevanza patrimoniale

5.1 La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sportivi e delle relative aree scoperte, comunque adibite, gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, nonché le attività e gli adempimenti tecnici finalizzati a garantirne l'idoneità e la sicurezza, con riferimento agli impianti, agli arredi e alle attrezzature negli stessi compresi (tra cui recinzioni, cancelli, etc.) spettano al Dipartimento competente in materia di Lavori Pubblici, nei limiti delle assegnazioni di bilancio.

5.2 In caso di gestione indiretta degli impianti sportivi e delle relative aree scoperte, comunque adibite, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi e le utenze sono a carico del concessionario, come precisato dagli art. 16 e ss. del presente Regolamento Il gestore risponde, altresì, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo nonché a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'uso del bene, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

5.3 L'utilizzatore - o il concessionario, in caso di gestione indiretta dell'impianto sportivo - che proponga di effettuare, a propria cura e spese, interventi edilizi sull'immobile, deve essere autorizzato dal Dipartimento competente in materia di lavori pubblici in ordine all'utilità e all'adeguatezza delle opere, previa presentazione di formale istanza corredata del relativo progetto, di un computo metrico e di descrizione delle singole voci di costo, con esclusione di qualsivoglia diritto alla corresponsione di indennizzo o di ristoro economico di sorta alla scadenza del periodo di concessione o del titolo di godimento del bene.

5.4 Ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021, la Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 – Destinatari della concessione in uso

6.1 Gli impianti sportivi in gestione diretta possono essere concessi in uso a tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e nelle nelle forme giuridiche previste dal D. L. n. 36/2021 e ss.mm.ii.:

- a) Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate affiliate al CONI o al CIP;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Associazioni benemerite che svolgono attività sportiva;
- d) Gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva;
- e) Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva;
- g) Società sportive professionistiche legalmente costituite;



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

- h) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- i) Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
- j) tutte le altre Società/Associazioni sportive che svolgono attività sportiva, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive;
- k) i cittadini singoli o associati in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.

6.2 I soggetti di cui al comma 6.1 hanno diritto all'uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

6.3 Nella concessione in uso verrà data priorità ai soggetti aventi sede e attività nel territorio comunale. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui ai commi precedenti, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nel Comune di Terracina, operano attivamente nel territorio dello stesso.

6.4 In via residuale, può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo o amatoriale.

6.5 I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Gli stessi si assumono altresì le responsabilità connesse agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Procedura per la concessione in uso – Forme di pubblicità

7.1 Il Comune provvede a emettere apposito Avviso Pubblico allo scopo di rendere nota, a chiunque vi abbia interesse, l'opportunità di richiedere la concessione in uso degli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento. L'Avviso Pubblico è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente nonché sul sito internet del Comune. L'emissione e la pubblicità dell'Avviso Pubblico sono a cura del Dirigente del dipartimento afferente al settore Sport.

7.2 Le domande di concessione in uso degli spazi, da parte dei soggetti di cui all'art. 6, afferenti agli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune, vengono presentate al Dipartimento/Settore competente in materia di sport. La concessione in uso è subordinata al buon esito del relativo procedimento amministrativo instaurato ad istanza di parte. La richiesta di utilizzo va formalizzata secondo le seguenti modalità:

- a. modalità telematica accedendo allo Sportello Telematico Polifunzionale del sito istituzionale del Comune di Terracina;
- b. tramite PEC al seguente indirizzo: posta@pec.comune.terracina.lt.it

7.3 La domanda dovrà essere presentata su apposito modello unificato di cui all'**Allegato B** al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, secondo tempi e modalità disciplinati dall'art. 8 e specificando gli elementi necessari alla valutazione ai fini della concessione in uso, ai sensi dell'art. 9.

7.4 Per gli impianti concessi in gestione a terzi, le domande di utilizzo degli spazi vengono presentate ai soggetti concessionari, con tempi e modalità stabiliti dalla convenzione in essere tra il Comune e lo stesso



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

concessionario, dandone menzione nel relativo avviso. Il concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi, di cui al comma 7.5, in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta e comunicando al Comune il programma di assegnazioni dell'impianto.

7.5 Nell'assegnare gli spazi annualmente, il servizio Sport, o il soggetto affidatario della gestione, verifica l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguendo i principi di seguito elencati:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti, anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute, lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) privilegiare, nell'assegnazione, i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Terracina e nei comuni confinanti e, in subordine, le società con sede nella Provincia e quindi nella Regione.

7.6 Le procedure di acquisizione delle istanze per l'uso verranno rese note a tutti gli interessati di norma **entro il 30 giugno** di ciascun anno. A seguito di istruttoria delle richieste per gli impianti sportivi a gestione diretta, il Comune rende nota la programmazione annuale degli utilizzi di norma **entro il 31 agosto** di ciascun anno e ne darà comunicazione ai richiedenti motivando le mancate assegnazioni.

7.7 Le concessioni annuali/stagionali saranno rilasciate previa presentazione della garanzia fideiussoria e corresponsione della tariffa d'uso, entrambe determinate con atto deliberativo di Giunta, secondo quanto disposto dal successivo art. 10.

7.8 È vietata la sub-concessione degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi assegnati in concessione d'uso dovrà comunicarlo all'ufficio competente per la programmazione, il quale riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze dell'istruttoria svolta.

Art. 8 – Istanza di utilizzo degli impianti

8.1 I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali nel corso di tutto l'anno sportivo (**periodo 1 settembre – 30 giugno**) devono presentare apposita istanza annuale al Comune **entro il 30 luglio** di ciascun anno.

8.2 Ai fini del rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda. In caso di accoglimento il Comune di Terracina assegna al richiedente massimo due impianti per disciplina.

8.3 La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive svolte dai soggetti di cui al comma 8.1, è disciplinata dal dirigente del Dipartimento competente in materia di sport, in conformità dei criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

8.4 Coloro che intendono utilizzare temporaneamente gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e **manifestazioni sportive ed extra sportive** (quali congressi, conferenze, mostre, proiezioni e spettacoli vari) aperte al pubblico devono presentare apposita istanza al Comune **almeno 30 giorni prima** della data di



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

inizio dell'attività. La richiesta pervenuta successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra sarà accolta compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'autorizzazione e l'inserimento in calendario avverrà previo pagamento del corrispettivo d'uso, purché l'impianto sia stato dichiarato agibile ai sensi della normativa riguardante la Pubblica Sicurezza.

8.5 La domanda di utilizzo degli impianti sportivi comunali, presentata mediante apposito modello (**Allegato B**), deve contenere:

- a) i dati del richiedente, incluso, per le Associazioni e Società sportive, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) eletto per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva;
- b) l'impianto o gli impianti richiesti, in ordine di preferenza;
- c) l'esatta indicazione dell'attività da svolgere, ovvero i contenuti della manifestazione e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- d) i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- e) il numero di iscritti alla federazione di appartenenza (se trattasi di attività sportiva);
- f) il numero di iscritti ai corsi di avviamento allo sport;
- g) eventuali campionati ai quali la società/associazione è iscritta e numero di squadre iscritte;
- h) le eventuali attrezzature di allestimento;
- i) eventuale richiesta specifica di riprese televisive e trasmissioni radiofoniche della manifestazione;
- j) anzianità di affiliazione alla federazione di appartenenza (nei casi previsti all'art. 9 del presente Regolamento);
- k) numero e qualifica degli allenatori (nei casi previsti all'art. 9 del presente Regolamento);
- l) titoli vinti negli ultimi cinque anni (nei casi previsti all'art. 9 del presente Regolamento);
- m) l'indicazione se la manifestazione è aperta al pubblico;
- n) il prezzo del biglietto di ingresso, se previsto;
- o) l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti ad altri Enti pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
- p) formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a usare l'impianto comunale, le attrezzature e i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, nelle condizioni in cui li ha ricevuti e a sistemare, al termine delle esercitazioni, le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse nonché a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - a segnalare tempestivamente al servizio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture e agli attrezzi loro assegnati;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - a sollevare il Comune di Terracina, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali nonché per i danni che possano essere arrecati agli impianti o alle attrezzature;
 - a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
 - al versamento della prevista cauzione (come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 489/2011 e ss.mm.ii.) a favore del Comune di Terracina, mediante bonifico bancario, ovvero alla presentazione



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

di polizza fideiussoria (o assicurativa) in esemplare originale a garanzia della stessa, avente validità per l'intera durata della concessione in uso dell'impianto, ai sensi degli artt. 10.3 e 10.4;

- ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente;
- a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- ad effettuare le necessarie comunicazioni all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- a usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Terracina.

q) ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione in uso.

8.6 Al modulo di domanda devono essere allegati:

- a. atto costitutivo e statuto in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'ufficio Sport o del competente ufficio che gestisce l'Albo delle Associazioni e che non ha subito modificazioni;
- b. polizza assicurativa a copertura di eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
- c. polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura, con massimali congrui rispetto al valore dell'immobile;
- d. certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, in corso di validità;
- e. relazione dell'attività svolta negli ultimi cinque anni (per le concessioni annuali) ovvero descrizione dettagliata dell'attività/progetto per il quale si richiede l'utilizzo dell'impianto (per le concessioni occasionali);
- f. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/richiedente (a meno che l'istanza sia presentata mediante SPID-sportello telematico);
- g. ricevuta attestante il pagamento dei diritti di istruttoria;
- h. certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità del cittadino richiedente alla pratica dell'attività sportiva (nei casi previsti al comma 6.4);
- i. statino degli atleti, rilasciato dalla federazione di appartenenza nell'anno agonistico precedente (nei casi previsti all'art. 9 del presente Regolamento).

8.7 La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal dichiarante a pena di nullità, ai sensi della normativa vigente. Ai fini del perfezionamento dell'istanza, a seguito di comunicazione di disponibilità dell'impianto da parte dell'Amministrazione comunale e della tariffa dovuta, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Sport:



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

- ricevuta attestante il pagamento del corrispettivo d'uso previsto;
- ricevuta attestante il versamento della prevista cauzione ovvero presentazione della polizza fideiussoria (o assicurativa) in esemplare originale a garanzia della stessa (da produrre per le concessioni annuali/stagionali), avente validità per l'intera durata della concessione in uso dell'impianto.

Art. 9 – Criteri di assegnazione delle ore per le strutture in gestione diretta

9.1 Per le strutture gestite direttamente dall'amministrazione comunale, in caso di pluralità di domande di concessione in uso di spazi relative a un medesimo impianto per la medesima fascia oraria, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, il servizio competente in materia di sport, predispone un calendario dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i criteri di assegnazione, stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale, con conseguente attribuzione di punteggio. I criteri di seguito specificati fanno riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2016:

Griglia di Valutazione

Criteri	Descrizione	Punteggio
A. Sede e radicamento nel territorio	Associazione/Società che ha sede legale e attività principale svolta nel Comune di Terracina	NO - 0 SI - 10
B. Partecipazione a campionati di interesse: <small>(da svolgersi nella stagione agonistica per la quale si richiede l'uso dell'impianto)</small>	Internazionale	10
	Nazionale	8
	Regionale	6
	Provinciale	4
C. Titoli vinti, negli ultimi cinque anni, a livello: <small>(esclusi quelli che determinano solo il passaggio da una categoria inferiore a una categoria superiore)</small>	Internazionale	10
	Nazionale	8
	Regionale	6
	Provinciale	4
D. Anzianità <small>(dall'anno in cui si sta presentando la richiesta per l'utilizzo dell'impianto, sino all'anno d'iscrizione)</small>	Anzianità di affiliazione presso la Federazione di appartenenza, riconosciuta dal CONI, dell'associazione richiedente	0,5 per ogni anno di iscrizione (max 10 punti)
E. Fruizione <small>(accertabile dallo Statino degli Atleti rilasciato dalla Federazione di appartenenza, nella stagione agonistica precedente a quella per la quale si sta presentando la richiesta, esclusi i dirigenti)</small>	Numero di atleti iscritti regolarmente alla Federazione di appartenenza, riconosciuta dal CONI	1 per ogni 10 atleti iscritti
F. Qualificazione professionale <small>(nella stagione agonistica per la</small>	Allenatori Federali	10
	Allenatori di massimo livello	8
	Allenatori di base	6



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

quale si sta presentando la richiesta di utilizzo della struttura comunale)	Allenatori giovanili	4
G. Squadre in campionato (nella stagione agonistica per la quale si sta presentando la richiesta di utilizzo della struttura comunale)	Numero di squadre iscritte ai campionati organizzati dalla Federazione di appartenenza, riconosciuta dal CONI	1 per ogni squadra iscritta (max 10 punti)

9.2 La richiesta di assegnazione dovrà contenere, oltre quanto espressamente previsto all'art. 8, una relazione dettagliata della propria attività, svolta nell'anno agonistico precedente, atta a desumere tutte le informazioni necessarie alla definizione della suddetta graduatoria. Il risultato complessivo fornirà una classifica che permetterà un'equa ripartizione di ore sulla base della posizione raggiunta in graduatoria e delle ore richieste dalle associazioni stesse.

9.3 È data facoltà al Dirigente del Servizio Sport, o ai suoi delegati, di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Dirigente dell'Ufficio Sport definire il prospetto completo degli orari settimanali spettanti ad ogni istante nel rispetto dei criteri su citati, ai fini del rilascio della concessione in uso.

9.4 A parità di punteggio verrà considerato l'ordine cronologico di arrivo delle domande di utilizzo.

9.5 Qualora l'istanza sia relativa allo svolgimento di manifestazioni extra sportive, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, a parità di condizioni verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10 – Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

10.1 La presentazione dell'istanza di utilizzo degli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dal Comune comporta il pagamento dei diritti di istruttoria, definiti in base al tipo di procedimento, come da vigente Deliberazione di Giunta Comunale, da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario o per contanti, nonché il pagamento delle utenze impegnate che è ricompreso nella tariffa oraria.

10.2 Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione di cui all'Allegato C, parte integrante del presente regolamento, che prevedono agevolazioni per i soggetti di cui al sub 2.1 e 2.2 e forme di abbonamento tariffario nei casi di uso frequente degli impianti. Il corrispettivo d'uso deve essere versato a favore del Comune di Terracina mediante bonifico bancario sull'IBAN **IT 86 0 02008 74161 000400061356** .

10.3 In caso di uso annuale/stagionale dell'impianto sportivo, l'assegnatario a garanzia degli obblighi derivanti dall'utilizzo, è tenuto al versamento della prevista cauzione a favore del Comune di Terracina, mediante bonifico bancario, prima del rilascio dell'autorizzazione. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito (DGC n. 489/2011 e ss.mm.ii.), per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'assegnatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. In assenza di danni da addebitare all'assegnatario, la cauzione, ove versata, verrà restituita entro trenta giorni dalla scadenza della validità dell'autorizzazione.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

10.4 In luogo della cauzione l'assegnatario potrà costituire una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

10.5 I pagamenti delle tariffe previste per l'utilizzo di durata stagionale degli impianti sportivi comunali potranno essere effettuati in due rate a mezzo bonifico bancario: la prima **entro il 31 dicembre** della stagione sportiva in corso e la seconda **entro il 31 maggio** dell'anno successivo (ai sensi della DGC n. 52/2016 e ss.mm.ii.).

10.6 Le tariffe dovute per l'utilizzo occasionale, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo svolgimento di manifestazioni sportive ed extra sportive, devono essere corrisposte **anticipatamente** al Comune.

10.7 Il corrispettivo d'uso dovuto per l'utilizzo degli impianti affidati in gestione a terzi è corrisposto direttamente al gestore.

10.8 La Giunta Comunale può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni e/o progetti di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale o finalità inclusive di soggetti svantaggiati.

Art. 11 - Palestre scolastiche

11.1 Ai sensi dell'art. 6, c. 4 del D. Lgs. n. 38/2021, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, di cui all'**Allegato A** al presente regolamento, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, ai sensi del D.P.R. n. 567/1996 e ss.mm.ii., devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei comuni confinanti. Sono, altresì, messi a disposizione e assegnati in uso:

- ai centri sportivi scolastici, qualora istituiti ai sensi della normativa vigente (art. 2 della L. n. 86/2019);
- alle associazioni ed enti che perseguono finalità di carattere culturale, ricreativo, sociale per lo svolgimento di manifestazioni.

11.2 Gli spazi sportivi scolastici possono essere concessi in uso stagionale a società/associazioni sportive dilettantistiche/associazioni di volontariato o di promozione sociale (art. 4, D. Lgs. n. 117/2017) per lo svolgimento di attività sportiva per un periodo non superiore a 11 mesi (compreso tra settembre e luglio dell'anno successivo) e in orari che non interferiscono con lo svolgimento delle attività scolastiche.

11.3 L'uso delle palestre scolastiche non deve ostacolare in alcun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

11.4 La gestione delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici di proprietà comunale può essere affidata all'autorità scolastica e regolata da una convenzione, da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e il Dirigente dell'istituto scolastico. Tale convenzione stabilisce anche le procedure per



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico dell'ente locale e gli adempimenti a carico dell'affidatario. L'affidatario dell'impianto sportivo provvede alla conduzione e alla custodia degli impianti e degli attrezzi adottando misure idonee alla responsabilizzazione nella gestione delle associazioni sportive concessionarie dell'utilizzo.

11.5 L'utilizzo degli spazi sportivi scolastici da parte di società/enti/associazioni, sportive e non, prevede il pagamento delle tariffe di cui all'**Allegato C**, stabilite dalla Giunta Comunale, determinate in base alla tipologia dello spazio, con eventuali forme di riduzione in relazione alla finalità e al valore sociale dell'utilizzo.

Art. 12 – Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

12.1 Il Comune può **sospendere** temporaneamente le assegnazioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo - qualora sia possibile - per lo svolgimento di manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui gli stessi vengano individuati quali luoghi di svolgimento delle tornate elettorali, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli spazi inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'amministrazione. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al Comune - o al titolare della gestione - le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta Comunale.

12.2 Il Comune ha facoltà di dichiarare la **decadenza** dalle concessioni in uso, ovvero di **non procedere alle assegnazioni**, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi, o abbiano permesso che venissero effettuati danni da parte di terzi, e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
- e) risultino gestori di altre strutture comunali, con esclusione delle palestre scolastiche;
- f) risultino mendaci nelle dichiarazioni rilasciate in merito ai criteri di assegnazione di cui all'art. 9;
- g) siano sprovvisti delle assicurazioni obbligatorie e della garanzia fideiussoria.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

12.3 La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo, disposta con atto amministrativo, determina l'automatica esclusione, da parte del soggetto utilizzatore, dal possibile utilizzo e/o gestione di un impianto sportivo di proprietà del Comune, per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie di cui all'art. 32 del presente regolamento.

12.4 Il Comune può **revocare** le concessioni in uso degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per i seguenti motivi:

- sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO III – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI



CITTÀ DI TERRACINA
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

Art. 13 – Finalità dell'affidamento

13.1 Con la concessione in gestione il Comune tende al perseguimento delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- a. concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b. dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.), nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c. ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 14 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

14.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021, nei casi in cui l'ente non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale del Comune. Tali affidamenti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e ss.mm.ii.) e della normativa euro-unitaria vigente, in conformità degli istituti giuridici previsti per gli impianti aventi rilevanza economica e per gli impianti privi di rilevanza economica.

14.2 In via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti e ad associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

14.3 Fatto salvo l'accertamento di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, i criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

- a. valutazione del progetto di utilizzo dell'impianto e delle proposte migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso lo stesso;
- b. valutazione del progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti, con oneri a carico del richiedente;
- c. radicamento delle attività societarie nel territorio comunale di ubicazione dell'impianto sportivo, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
- d. esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e natura dilettantistica e volontaria del soggetto.

14.4 L'esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta – con giustificata motivazione – qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi, nella conduzione dell'attività sportiva e accumulazione di consistenti debiti, per almeno un biennio, nei confronti del Comune.

14.5 Nella valutazione dell'offerta costituisce titolo preferenziale la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi e operativi di uno o più impianti.

Art. 15 – Procedimento per l'affidamento

15.1 L'affidamento in gestione di un impianto sportivo a terzi avviene mediante procedura a evidenza pubblica, prevista dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 14.1, che ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

dell'Ente, con il quale qualsiasi soggetto interessato alla concessione dell'immobile comunale viene invitato a presentare formale istanza partecipativa. L'avviso dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione, le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto, i criteri di valutazione dell'offerta con i relativi punteggi, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'impianto stesso.

15.2 Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte conformemente alle disposizioni di legge.

15.3 L'affidamento avverrà previa approvazione, da parte della giunta Comunale, del progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto sportivo.

15.4 L'assegnazione viene disposta dal Dipartimento competente per l'amministrazione del patrimonio.

Art. 16 – Rapporto concessorio – Contenuto specifico dell'atto di affidamento

16.1 I rapporti tra il Comune di Terracina e il concessionario del bene di proprietà comunale vengono regolati da apposita convenzione, che viene, di norma, stipulata in forma di scrittura privata. La convenzione disciplina tutti gli aspetti amministrativi, tecnici, economici e produttivi inerenti la gestione e contiene almeno le seguenti prescrizioni generali:

- a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- b) durata della concessione;
- c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- d) obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
- e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- f) modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di soggetti diversi dal concessionario;
- g) gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, etc.);
- h) applicazione e riscossione tariffe;
- i) pagamento del canone;
- j) piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto e nomina di un responsabile tecnico;
- k) programma di manutenzioni straordinarie e migliorative
- l) norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
- m) divieto di sub concessione delle attività principali della concessione;
- n) nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), del responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
- o) garanzie, quali cauzione o polizza fidejussoria e idonee coperture assicurative;
- p) forme di controllo da parte del Comune di Terracina;
- q) forme e modalità di rendicontazione;
- r) modalità relative alla revoca, alla decadenza e alla richiesta di rinnovo.

Il contenuto minimo delle convenzioni, di cui al presente comma, sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

16.2 Salvo diverse disposizioni dedotte in convenzione, l'affidamento in gestione di un impianto sportivo comunale comporta l'obbligo di corresponsione di un canone, ai sensi del *Regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente* (giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2019, artt. 6 e 7, e ss.mm.ii.).



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

16.3 Il concessionario deve adempiere a ogni prescrizione inerente la gestione dell'impianto. Per ogni singola attività egli ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle normative vigenti, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. Il gestore deve, altresì, garantire l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, il controllo sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso, di cui risponde direttamente.

16.4 Le spese relative alle utenze sono a carico del concessionario: egli è tenuto a installare o a volturare, a propria cura e spese, i contatori per il riscaldamento/refrigerazione, per l'energia elettrica e per l'acqua, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio; nelle more del perfezionamento delle procedure di voltura, ovvero nel caso di impossibilità tecnico-amministrativa della stessa, il concessionario è comunque obbligato al rimborso, nei confronti del Comune di Terracina, dei consumi risultanti dalle relative fatture commerciali intestate all'Ente, computati a decorrere dalla data di consegna dei beni stessi. Il gestore, per la fornitura delle utenze, può aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale e beneficiare delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 38/2021, art. 7.

16.5 Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali e assicurativi, sia delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che si estendono anche al personale volontario.

16.6 Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali e il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

16.7 I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

Art. 17 – Patrimonio concesso e norme generali sulla manutenzione

17.1 Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nelle condizioni d'uso e manutenzione in cui si trovano, in apposito verbale di consegna redatto dagli uffici competenti in contraddittorio con la controparte interessata. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico. Il concessionario assume la figura di consegnatario del bene, cui spetta l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto, nonché l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per l'attività propria, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione e di quanto disposto dal presente regolamento.

17.2 Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

17.3 Sono a carico del concessionario tutte le operazioni e le spese di **manutenzione ordinaria**, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, nei suoi spazi interni, esterni e perimetrali (finestre, vie d'accesso, scale, recinzioni, etc.), compresi i materiali, i manufatti e ogni altra attrezzatura connessa alla gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'**Allegato D** al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

17.4 Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di **manutenzioni straordinarie e migliorative** realizzate dall'affidatario con oneri a proprio carico. Tali interventi dovranno essere descritti in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato con indicazione della quantificazione economica, della tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. L'esecuzione di qualsiasi intervento o lavoro dovrà essere preceduta dall'ottenimento, da parte del concessionario, di tutte le necessarie autorizzazioni e/o pareri degli uffici preposti e dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistico-edilizia, tenendo indenne il Comune di Terracina da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori edilizi. Sono a carico del concessionario anche le spese di manutenzione straordinaria derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dello stesso.

17.5 Gli interventi di manutenzione straordinaria non inclusi nel programma di cui all'articolo 17.4 ed eventualmente occorrenti sono a carico del Comune.

17.6 Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso alcun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso, salvo eventuale ristoro per danni.

17.7 Alla scadenza del rapporto e degli eventuali rinnovi, il Comune di Terracina resterà proprietario di tutte le migliorie apportate, senza dover corrispondere alcun indennizzo al concessionario.

Art. 18 – Durata della concessione in gestione

18.1 L'affidamento della gestione di impianti sportivi, con o senza rilevanza economica, decorre dalla data di stipula della convenzione. Detta concessione:

- a) ha **durata di norma non superiore a nove anni**, salvo quanto espressamente previsto dall'Avviso Pubblico;
- b) ha durata stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti che il gestore si impegna a realizzare;
- c) può essere prorogata fino ad un anno, ai sensi del comma 18.3;
- d) non è tacitamente rinnovabile;
- e) potrà essere rinnovata, con espresso provvedimento dell'Amministrazione, per una sola volta e per un numero di anni complessivamente non superiore a **venti**, comprensivi del periodo iniziale dei nove anni, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, del piano gestionale, del piano di sviluppo dell'impianto, della proposta di migliorie e dei progetti di sviluppo. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, mediante adozione di un atto che determini la nuova durata del contratto e stipula di apposita convenzione.

18.2 La durata della convenzione può essere riconcordata tra le parti nel caso in cui il gestore intenda realizzare degli interventi strutturali, autorizzati dall'Ente, che prevedano un periodo di ammortamento superiore alla durata della convenzione stessa; anche in questo caso la durata della nuova convenzione non potrà superare i venti anni.

18.3 Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure a evidenza pubblica per la prosecuzione della gestione, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

18.4 Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nel successivo articolo 26 e dalla normativa vigente.

Art. 19 – Divieti

19.1 È vietata, a pena di decadenza della concessione, la cessione totale o parziale, la sub-concessione o il sub-ingresso a terzi della gestione dell'impianto oggetto di affidamento, nonché la modifica delle modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di sub concessione il caso in cui il concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa comunicazione all'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra la stessa e il soggetto aggiudicatario.

19.2 È fatto divieto, a pena di decadenza della concessione, di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Per lo svolgimento di manifestazioni extra sportive è necessario acquisire il nulla osta dell'Ente.

19.3 Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benessere dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 20 – Garanzie

20.1 Il concessionario, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti in sede di assegnazione del bene, dovrà versare – prima della stipula della convenzione – un deposito cauzionale in ragione del 10% dell'importo complessivo della concessione. Tale importo sarà restituito all'atto della regolare riconsegna dell'immobile, di cui all'art. 25, previa verifica congiunta dell'assenza di danni al bene concesso, da effettuarsi a cura del Dipartimento competente in materia di amministrazione del patrimonio e del Dipartimento competente in materia di manutenzioni. La cauzione è prestata nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale in materia di contratti e appalti pubblici.

20.2 In luogo della cauzione il concessionario potrà costituire una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

20.3 Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'uso del bene.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

20.4 A garanzia delle obbligazioni di cui al precedente comma, il gestore è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dell'impianto sportivo, con massimali commisurati al valore dell'immobile e dei relativi servizi.

Art. 21 – Utilizzo degli impianti sportivi da soggetti diversi dal gestore

21.1 L'affidatario, nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nell'organizzazione delle attività ammesse e secondo i canoni di correttezza e cortesia nei confronti della collettività, ha l'obbligo di ammettere all'usufruzione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti terzi, secondo modalità e spazi orari minimi garantiti e determinati nella convenzione: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità. Il concessionario è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi, a istruire un piano di utilizzo secondo l'ordine di presentazione fino a esaurimento dello spazio orario riservato a tali attività e a comunicarlo al Comune, fatto salvo l'eventuale nulla osta previsto per le manifestazioni extra sportive di cui al comma 19.2, da acquisire dall'ufficio comunale competente. Il calendario di utilizzo dell'impianto, comprendente le fasce orarie di utilizzo degli utenti terzi, deve essere esposto nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 22 – Rendiconto della gestione

22.1 Ai fini notiziali, entro il mese di marzo di ogni anno l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), che evidenzia i proventi e gli oneri della gestione e il relativo avanzo o disavanzo generato dalla stessa.

22.2 Il rendiconto viene redatto puntualmente secondo quanto disposto dall'atto di affidamento e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività (incluse le attività economiche collaterali di cui all'art. 23) e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Copia della relazione deve essere inviata alla Consulta comunale dello Sport (se costituita) e alla competente Commissione Consiliare.

22.3 Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.

22.4 Il Comune può chiedere spiegazioni e documentazioni nonché eseguire ispezioni e controlli.

22.5 La convenzione può prevedere l'obbligo, per il concessionario, di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.

Art. 23 – Attività economiche collaterali

23.1 Al concessionario spetta l'eventuale gestione delle attività economiche collaterali, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione. In particolare, all'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, secondo quanto regolato dalla relativa convenzione:

- a. il diritto di esclusiva di pubblicità e lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente;
- b. l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico, previa acquisizione della documentazione antincendio e della documentazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
- c. l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;



CITTÀ DI TERRACINA
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

d. l'esercizio di vendita di articoli sportivi.

23.2 La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

23.3 Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 24 – Applicazione delle tariffe

24.1 Spetta all'affidatario l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei terzi utilizzatori, salvo quanto diversamente disposto dalla convenzione.

24.2 Il gestore è tenuto ad applicare il piano tariffario approvato dal Comune, di cui all'**Allegato C** al presente regolamento, comprese le agevolazioni. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato dalla rendicontazione. Su proposta del concessionario, le tariffe d'uso potranno essere modificate dal concedente in relazione alle migliorie strutturali effettuate.

24.3 Le tariffe devono essere esposte nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

24.4 Al gestore, oltre la tariffa per l'uso dovuta dall'utente, può spettare una quota forfetaria per le pulizie quantificabile in € 20,00 giornalieri.

Art. 25 – Riconsegna del complesso sportivo

25.1 Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, in contraddittorio e con sottoscrizione di verbale di riconsegna, della consistenza e dello stato di conservazione/usura di tutti i beni concessi, rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.

25.2 Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

25.3 Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 26 – Cessazione anticipata dell'affidamento

26.1 Sarà avviata procedura di **decadenza** della concessione senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere, previa diffida a provvedere nel termine di quindici giorni, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 22;
- b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o divisioni di utili (i risultati positivi devono risultare dal richiamato rendiconto della gestione);



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

- c) reiterata violazione del calendario e degli orari concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f) mancata attivazione delle coperture assicurative previste nella concessione;
- g) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla concessione, previa diffida ad adempiere;
- h) scioglimento o cessazione dell'Associazione e/o società titolare della gestione;
- i) cessione della gestione, abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- j) inosservanza delle norme statali e regionali, in particolare in materia di conduzione tecnica e funzionale degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- k) inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di regolamento;
- l) morosità nel pagamento dei canoni di concessione o delle utenze e in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;
- m) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- n) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;
- o) mancata esecuzione delle opere eventualmente prescritte nell'atto di concessione ovvero mancato inizio della gestione, nei termini assegnati dal titolo concessivo o da norme di legge;
- p) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, alla conservazione degli immobili e alla sicurezza degli utenti;
- q) non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione (salvo concessione di proroga da parte dell'Amministrazione) ovvero cattivo uso;
- r) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione.

26.2 Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute, né altro genere di ristoro economico.

26.3 Il Comune può **revocare** le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- d) gravi motivi di ordine pubblico;
- e) venir meno della fiducia nei confronti dell'affidatario, dovuto al verificarsi di fatti e comportamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata", costituente una delle finalità della convenzione.

26.4 L'affidamento può essere **risolto** per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c. rilevante scadenza nel decoro dell'intero complesso sportivo;
- d. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
- e. gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- f. chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- g. mancato pagamento del canone per tre scadenze.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

26.5 Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo, previa contestazione formale delle inadempienze. Il procedimento amministrativo per le fattispecie di decadenza o revoca è iniziato con apposita comunicazione di avvio del procedimento da parte del Capo Settore competente in materia di gestione del patrimonio, il quale assume il ruolo di Responsabile del Procedimento. Il Dirigente del dipartimento competente in materia di gestione del patrimonio adotta il provvedimento finale, in conformità di quanto disposto dall'art. 9 del vigente *Regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente*.

26.6 La sopravvenuta declaratoria di decadenza, ovvero il provvedimento di revoca della concessione, comporta l'obbligo a carico del concessionario di sgomberare il bene concesso da persone e cose e di rimetterlo in pristino stato, entro il termine assegnato dall'Ente nello stesso provvedimento; in caso di inosservanza da parte del concessionario, si procederà d'ufficio, in danno del concessionario medesimo.

26.7 La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del concessionario dal:

- a. partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto;
- b. usare e/o gestire un altro impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.

26.8 L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di **recesso** è riconosciuto all'affidatario solo nei seguenti casi:

- a. estinzione o scioglimento della società;
- b. sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali.

L'atto di recesso deve essere comunicato con preavviso non inferiore a sei mesi a mezzo PEC o raccomandata all'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 27 – Norme di accesso e responsabilità

27.1 Gli utenti, durante l'uso degli impianti sportivi (spogliatoi, magazzini, servizi, area di gioco) e delle attrezzature, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di impianti e attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti, gli addetti al primo soccorso e all'uso del defibrillatore, gli addetti alla prevenzione degli incendi. Gli associati e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente responsabile, da un allenatore o da un insegnante.

27.2 Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti, al termine delle attività, attrezzature, indumenti e oggetti personali né altro tipo di materiale. Gli attrezzi mobili di proprietà del concessionario possono, invece, essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde, in alcun modo, di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali arbitrariamente depositati o abbandonati dagli utenti.

27.3 Tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc. e deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

27.4 Il Comune ha facoltà comunque di disporre pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, tenuto conto delle situazioni in essere, salvo causa di forza maggiore.

Art. 28 – Modalità d'uso, obblighi e oneri a carico degli utenti

28.1 L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma: è escluso il periodo notturno dalle ore 01:00 alle ore 08:00; i corsi e gli allenamenti si svolgono dal lunedì al venerdì, salvo diversa disposizione; nei giorni di sabato e domenica e nei giorni infrasettimanali in occasione di grandi manifestazioni nazionali, internazionali o di interesse pubblico-sociale, l'uso è destinato prevalentemente allo svolgimento di campionati e di manifestazioni sportive.

28.2 Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extra sportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico ed è consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti. L'accesso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

28.3 I campi di calcio, in caso di allenamenti delle categorie giovanili, possono essere utilizzati contemporaneamente da due società sportive.

28.4 La pista di atletica del campo "M. Colavolpe" può essere utilizzata anche in concomitanza con gli allenamenti che si svolgono sul campo di calcio.

28.5 Il Palazzetto dello Sport "T. Carucci" deve essere utilizzato principalmente per la preparazione e lo svolgimento delle partite di Campionato Under 18 e prime squadre di Volley e Basket.

28.6 Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare. Tutti gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni imposte dalle norme concernenti il Covid-19 e dalle norme di sanità pubblica.

28.7 Gli utenti sono tenuti a informare e a richiedere la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra sportive, specie quando è prevedibile l'affluenza di pubblico. In particolare, per le manifestazioni aperte al pubblico l'organizzatore dovrà provvedere:

- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
- al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
- alla sorveglianza dei servizi igienici e al controllo dei posti;
- all'eventuale servizio medico.

Nel caso di concessione in gestione, di tali adempimenti nei confronti del Comune risponde il gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi e il richiedente la manifestazione.

Art. 29 – Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni

29.1 È consentita la pubblicità commerciale fissa, mobile, sonora e audiovisiva all'interno degli impianti sportivi in base alla normativa vigente in materia. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi a scopi pubblicitari è stabilita con apposito atto deliberativo del competente Organo comunale.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

29.2 Le sponsorizzazioni sono ammesse nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e ai sensi del *Regolamento per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni*, approvato con Deliberazione Consiliare n. 138/2009.

Art. 30 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro e altri

30.1 All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili e nel rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro e altri esercizi commerciali per la vendita di materiale e articoli attinenti allo sport, nel rispetto della vigente normativa disciplinante la specifica attività commerciale e il pubblico esercizio. L'Amministrazione limita l'autorizzazione all'esercizio durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente regolamento, con o senza affluenza di pubblico. Possono altresì essere collocati, con totali oneri a carico del gestore, distributori automatici di snack e bevande.

TITOLO V – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Norme generali sulla vigilanza e la custodia

31.1 Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico regionale in materia di sport, L. R. Lazio n. 15/2002, il Comune - attraverso il settore Patrimonio - esercita l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi della Legge Regionale n.14/1999 ess.mm.ii. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, la quale ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti, senza formalità e senza preavviso alcuno.

31.2 Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, nonché il custode, sono tenuti:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) a vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il corretto utilizzo, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici, adottando tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento o al corretto svolgimento delle attività;
- c) a segnalare, al gestore e/o al responsabile del Settore Sport o suo delegato, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;
- d) a far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

31.3 Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze dell'ordine.

Art. 32 – Penalità e incameramento della cauzione

32.1 In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con il relativo titolo di godimento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 689/1991 e del T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000 art. 7-bis, c. 1), commisurate



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

alla gravità delle inadempienze stesse, fermo restando il procedimento di sospensione, decadenza e revoca di cui agli artt. 12 e 26 del presente regolamento.

32.2 In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dall'affidatario, pena la decadenza dell'affidamento.

Art. 33 – Controversie

33.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione. Se le divergenze dovessero permanere, prima di intraprendere le azioni giudiziarie deve essere sentita – qualora istituita – la Consulta dello Sport, la quale deve esprimere la propria opinione, non vincolante, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

33.2 Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Latina.

Art. 34 – Pubblicità del regolamento, entrata in vigore, disposizioni abrogative

34.1 Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL. (D.Lgs n. 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, all'indirizzo: <http://www.comune.terracina.it/> - sezione il Comune – voce Regolamenti.

34.2 Il regolamento sarà affisso anche presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi, allo scopo di consentire una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute.

34.3 Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Con pari decorrenza è abrogata ogni disposizione regolamentare o amministrativa incompatibile o confliggente con il presente regolamento, inclusa la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2002, avente ad oggetto “*Regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali*”, e ss.mm.ii.

34.4 Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso di vigenza, alla data di adozione del presente regolamento, alle condizioni nelle stesse stabilite, sino alla relativa scadenza.

34.5 Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili. Per effetto conformativo, si intendono recepite e integralmente acquisite al presente Regolamento le sopravvenute norme vincolanti statali e tutte le modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

34.6 Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento i campi all'aperto e le attrezzature sportive non strutturate inserite nelle aree a verde pubblico, soggetti alle norme specifiche di settore.

34.7 Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi, di cui all'**Allegato C**, conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione dell'Amministrazione, da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.



CITTÀ DI TERRACINA

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

34.8 L'elenco degli impianti sportivi comunali, di cui all'**Allegato A**, sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove realizzazioni, ristrutturazioni o modifiche che comportino la suddivisione di un impianto, con provvedimento della Giunta Comunale.